



Decreto Dirigenziale n. 35 del 06/02/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "TAGLIO CULTURALE DELLA SEZIONE BOSCHIVA FG. 1 P.LLE 29, 49, 50 E 59 - SIG. APUZZO ENRICO" DA REALIZZARSI IN LOC. GROTTA LATRONA NEL COMUNE DI AGEROLA (NA) - PROPOSTO DALLA COMUNITA' MONTANA DEI MONTI LATTARI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n°1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;
- c. che con successivo D.P.R. 12.03.03, n° 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;
- d. che con D.P.G.R. n. 9 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1.02.2010, è stato emanato il regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- e. che con D.G.R. n. 324 del 19 marzo 2010 sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- f. che con D.G.R. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- g. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010";
- h. che, con D.P.G.R. n. 238 del 08 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta del 12.09.2011 prot. 3728, acquisita al prot. n° 715493 in data 22.09.2011, la Comunità Montana dei Monti Lattari, con sede in Tramonti (SA) 84010 via Municipio n. 10, ha presentato istanza di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 1/2010 relativa al progetto "taglio culturale della sezione boschiva Fg. 1 p.lle 29, 49, 50 e 59 - Sig. Apuzzo Enrico" da realizzarsi in loc. Grotta Latrona nel Comune di Agerola (NA);
- b. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - Gli istruttori VIA – VI – VAS;
- c. che, con D.D. n. 648 del 04.10.2011 e successivi aggiornamenti, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;

- d. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata, dal Dirigente del Settore "Tutela dell'Ambiente", al Gruppo istruttore Console - Lassandro;
- e. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura di valutazione d'incidenza è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 22.02.2012, considerando le misure di mitigazione previste nella relazione d'incidenza, le prescrizioni dello STAPF e il mantenimento della forma di governo a ceduo matricinato, ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza con la raccomandazione di rinnovare il contratto di fitto prossimo alla scadenza e con le seguenti prescrizioni:
 - a.1. Contattare l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari per il parere di competenza rispetto alle attività previste nel progetto de quo;
 - a.2. Il taglio dovrà essere eseguito a regola d'arte riservando al taglio 80 piante matricine per ettaro di cui 30 di vecchio turno di diametro non inferiore a quello medio; questi individui arborei saranno scelti tra quelli caratterizzati da cavità o morti o deperienti, sull'intera superficie soggetta al taglio, al fine di salvaguardare gli habitat fondamentali per la conservazione di talune componenti faunistiche (chiroterri, coleotteri, picidi, rapaci) nonché di molte formazioni vegetali basse (funghi, felci, briofite ecc.). In assenza di individui con tali caratteristiche, prevedere l'invecchiamento indefinito di 20 individui arborei uniformemente distribuiti sulla superficie oggetto di taglio;
 - a.3. La scelta delle matricine dovrà avvenire tra le piante da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati distribuiti il più uniformemente possibile su tutta la superficie, la scelta delle stesse dovrà tenere conto della mescolanza della specie e della loro percentuale di rappresentanza;
 - a.4. Lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione dovrà compiersi il più prontamente possibile e procedere in uno al taglio e in ogni caso non oltre un mese dal termine consentito per il taglio stesso è opportuno che i cimali e le ramaglie dallo spessore da 4 a 2 cm vengano utilizzati per la realizzazione delle "fascine", mentre i restanti residui inferiori a 2 cm di diametro vengano lasciati sul letto di caduta e negli spazi vuoti per concorrere alla formazione dell'humus e per favorire l'insediamento degli invertebrati. In alternativa, i cimali, le ramaglie e i residui della lavorazione che non saranno utilizzati come fascine, devono essere trasformati, nelle apposite piazzole, previste in progetto, in cippato, manualmente o con apposite macchine;
 - a.5. Dopo il taglio resta vietato per un periodo di anni quattro il pascolo del bestiame ovino e per un periodo di sei anni quello del bestiame bovino ed equino;
 - a.6. L'utilizzazione è in ogni caso subordinata all'osservanza delle vigenti "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";
 - a.7. Dovranno essere preservati dal taglio tutti gli esemplari arborei in cui si riscontri la presenza di nidi, buchi o covi realizzati dall'avifauna o dalla fauna arboricola;
 - a.8. Al fine di tutelare l'avifauna e la piccola fauna, le operazioni di taglio potranno essere svolte esclusivamente nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;
 - a.9. Al fine di evitare il possibile assolvimento del suolo, per l'operazione di esbosco si prescrive l'impiego di appositi carrellini a ciò omologati. L'intervento consiste nel fare appoggiare sull'asse del predetto carrellino la testata del tronco e far sì che durante la fase di traino la richiamata testata risulti sollevata dal suolo;
 - a.10. Gli assortimenti mercantili quali legna da ardere e fascine ritraibili dalla sezione in parola, si dovranno smacchiare dal loro letto di caduta sino a raggiungere le stradelle trattorabili, mediante l'impiego di animali da soma (muli). Dalle predette stradelle dovranno essere caricati su rimorchi trattorabili e avviati all'imposto o su viabilità principale;
 - a.11. Durante le giornate piovose i lavori dovranno essere sospesi;

- a.12. Le piste di esbosco da utilizzare sono quelle esistenti;
 - a.13. Le operazioni di campagna dovranno essere eseguite nell'arco di ore 6,40 lavorative giornaliere;
 - a.14. In caso di sversamenti accidentali di lubrificanti e/o combustibili, si prescrive l'immediato disinquinamento della superficie interessata mediante la raccolta dello strato superficiali e il suo trasporto a discarica autorizzata;
 - a.15. E' fatto divieto di accendere fuochi nell'ambito della sezione per l'abbruciamento dei residui della lavorazione;
 - a.16. Prevedere il letto di caduta per i soggetti da abbattere individuato in modo da ridurre al minimo i danni al sottobosco;
 - a.17. Devono essere salvaguardate le piante di *Hedera helix*, che assicurano coi loro frutti il cibo nel periodo invernale a molte specie di avifauna, e di *Loranthus europeus* che si sviluppano sulle specie di *Quercus*, *Castanea sativa* e *Olea europea*, utili per il nutrimento di molti uccelli, soprattutto tordi, che si nutrono delle sue piccole bacche giallastre;
- b. che il Sig. Apuzzo Enrico ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n° 683 del 8.10.2010 pubblicato sul BURC n. 76 del 22.11.2010, con bonifico del 22.08.2011;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- a. D.P.R. n. 357/97;
- b. D.P.R. n. 120/2003;
- c. Regolamento Regionale n. 1/2010;
- d. D.G.R. n. 324/2010;
- e. D.G.R.C. n. 683/2010;
- f. D.G.R. n. 406/2011;
- g. D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di esprimere parere favorevole di valutazione di incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I., espresso nella seduta del 22.02.2012, in merito al progetto "taglio colturale della sezione boschiva Fg. 1 p.lle 29, 49, 50 e 59 - Sig. Apuzzo Enrico" da realizzarsi in loc. Grotta Latrona nel Comune di Agerola (NA), proposto dalla Comunità Montana dei Monti Lattari, con sede in Tramonti (SA) 84010 via Municipio n. 10, in considerazione delle misure di mitigazione previste nella relazione di incidenza, le prescrizioni dello STAPF e del mantenimento della forma di governo a ceduo matricinato, con la raccomandazione di rinnovare il contratto di fitto prossimo alla scadenza e con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. Contattare l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari per il parere di competenza rispetto alle attività previste nel progetto de quo;
 - 1.2. Il taglio dovrà essere eseguito a regola d'arte riservando al taglio 80 piante matricine per ettaro di cui 30 di vecchio turno di diametro non inferiore a quello medio; questi individui arborei saranno scelti tra quelli caratterizzati da cavità o morti o deperienti, sull'intera superficie soggetta al taglio, al fine di salvaguardare gli habitat fondamentali per la conservazione di talune componenti faunistiche (chiroterri, coleotteri, picidi, rapaci) nonché di

- molte formazioni vegetali basse (funghi, felci, briofite ecc.). In assenza di individui con tali caratteristiche, prevedere l'invecchiamento indefinito di 20 individui arborei uniformemente distribuiti sulla superficie oggetto di taglio;
- 1.3. La scelta delle matricine dovrà avvenire tra le piante da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati distribuiti il più uniformemente possibile su tutta la superficie, la scelta delle stesse dovrà tenere conto della mescolanza della specie e della loro percentuale di rappresentanza;
 - 1.4. Lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione dovrà compiersi il più prontamente possibile e procedere in uno al taglio e in ogni caso non oltre un mese dal termine consentito per il taglio stesso è opportuno che i cimali e le ramaglie dallo spessore da 4 a 2 cm vengano utilizzati per la realizzazione delle "fascine", mentre i restanti residui inferiori a 2 cm di diametro vengano lasciati sul letto di caduta e negli spazi vuoti per concorrere alla formazione dell'humus e per favorire l'insediamento degli invertebrati. In alternativa, i cimali, le ramaglie e i residui della lavorazione che non saranno utilizzati come fascine, devono essere trasformati, nelle apposite piazzole, previste in progetto, in cippato, manualmente o con apposite macchine;
 - 1.5. Dopo il taglio resta vietato per un periodo di anni quattro il pascolo del bestiame ovino e per un periodo di sei anni quello del bestiame bovino ed equino;
 - 1.6. L'utilizzazione è in ogni caso subordinata all'osservanza delle vigenti "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";
 - 1.7. Dovranno essere preservati dal taglio tutti gli esemplari arborei in cui si riscontri la presenza di nidi, buchi o covi realizzati dall'avifauna o dalla fauna arboricola;
 - 1.8. Al fine di tutelare l'avifauna e la piccola fauna, le operazioni di taglio potranno essere svolte esclusivamente nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;
 - 1.9. Al fine di evitare il possibile assolvimento del suolo, per l'operazione di esbosco si prescrive l'impiego di appositi carrellini a ciò omologati. L'intervento consiste nel fare appoggiare sull'asse del predetto carrellino la testata del tronco e far sì che durante la fase di traino la richiamata testata risulti sollevata dal suolo;
 - 1.10. Gli assortimenti mercantili quali legna da ardere e fascine ritraibili dalla sezione in parola, si dovranno smacchiare dal loro letto di caduta sino a raggiungere le stradelle trattorabili, mediante l'impiego di animali da soma (muli). Dalle predette stradelle dovranno essere caricati su rimorchi trattorabili e avviati all'imposto o su viabilità principale;
 - 1.11. Durante le giornate piovose i lavori dovranno essere sospesi;
 - 1.12. Le piste di esbosco da utilizzare sono quelle esistenti;
 - 1.13. Le operazioni di campagna dovranno essere eseguite nell'arco di ore 6,40 lavorative giornaliere;
 - 1.14. In caso di sversamenti accidentali di lubrificanti e/o combustibili, si prescrive l'immediato disinquinamento della superficie interessata mediante la raccolta dello strato superficiali e il suo trasporto a discarica autorizzata;
 - 1.15. E' fatto divieto di accendere fuochi nell'ambito della sezione per l'abbruciamento dei residui della lavorazione;
 - 1.16. Prevedere il letto di caduta per i soggetti da abbattere individuato in modo da ridurre al minimo i danni al sottobosco;
 - 1.17. Devono essere salvaguardate le piante di *Hedera helix*, che assicurano coi loro frutti il cibo nel periodo invernale a molte specie di avifauna, e di *Loranthus europeus* che si sviluppano sulle specie di *Quercus*, *Castanea sativa* e *Olea europea*, utili per il nutrimento di molti uccelli, soprattutto tordi, che si nutrono delle sue piccole bacche giallastre;
2. che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;

3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
4. di trasmettere il presente atto al proponente e al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
5. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri